

Bruxelles, 7 ottobre 2015
(OR. en)

5798/2/15
REV 2

COPEN 22
EUROJUST 19
EJN 8

NOTA

Origine:	Julius Pagojus, Viceministro della giustizia, Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania
in data:	17 dicembre 2014
Destinatario:	Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Notifica del recepimento delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Egregio Direttore generale,

mi prego di trasmetterLe in allegato il testo delle disposizioni legislative della Repubblica di Lituania che recepiscono le pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ("decisioni quadro").

Le disposizioni delle decisioni quadro sono attuate dalla legge n. XII- 1322, del 13 novembre 2014, riguardante il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali da parte degli Stati membri dell'Unione europea ("legge n. XII- 1322"), (registro legislativo n. 2014-17299 del 21.11.2014), che stabilisce:

- 1) le procedure e le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione, nella Repubblica di Lituania, delle sentenze che irrogano pene detentive emesse da organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE;
- 2) le procedure e le condizioni per la trasmissione ad altri Stati membri dell'UE delle sentenze che irrogano pene detentive emesse dagli organi giurisdizionali della Repubblica di Lituania;
- 3) le procedure e le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione, nella Repubblica di Lituania, delle sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale e delle decisioni di sospensione condizionale emesse da organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE e da altre autorità competenti;
- 4) le procedure e le condizioni per la trasmissione ad altri Stati membri dell'UE delle sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale e delle decisioni di sospensione condizionale emesse dagli organi giurisdizionali della Repubblica di Lituania;
- 5) le procedure e le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione, nella Repubblica di Lituania, delle decisioni sulle misure cautelari (diverse dalla detenzione) emesse da autorità competenti dell'UE;
- 6) le procedure e le condizioni per la trasmissione ad altri Stati membri dell'UE di alcuni tipi di misure cautelari o altri provvedimenti procedurali coercitivi imposti da organi giurisdizionali, procuratori o funzionari incaricati delle indagini preliminari lituani in un procedimento penale.

Ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni delle decisioni quadro, si è proceduto anche alla revisione degli articoli 5 e 109 del codice di applicazione delle pene della Repubblica di Lituania e degli articoli 1, 121, 342 e 365⁵ del codice di procedura penale della Repubblica di Lituania.

Mi prego di informarLa che la legge n. XII- 1322 e le altre norme di recepimento della decisione quadro entreranno in vigore il 1° aprile 2015.

Per ulteriori informazioni sul recepimento delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, La prego di rivolgersi a: Andrada Bavejan, capo della Divisione per la cooperazione giuridica del Dipartimento di diritto internazionale del Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania (tel. (370 5) 266 2940, e-mail andrada.bavejan@tm.lt), Indrė Balčiūnienė, esperto principale della Divisione per la cooperazione giuridica del Dipartimento di diritto internazionale del Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania (tel. (370 5) 266 2937, e-mail indre.balciuniene@tm.lt), Darius Mickevičius, consigliere presso il Dipartimento di giustizia amministrativa e penale (tel. (370 5) 266 2966, e-mail darius.mickevicius@tm.lt) o Tauras Rutkūnas, esperto principale della Divisione per la giustizia penale del Dipartimento della giustizia amministrativa e penale (tel. (370 5) 219 1895, e-mail tauras.rutkunas@tm.lt).

In allegato trasmettiamo inoltre al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le nostre notifiche e dichiarazioni relative a ciascuna delle decisioni quadro.

(...)

(Formula di cortesia)

(f.) Julius Pagojus

Informazioni fornite dalla Lituania concernenti la

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Dichiarazione della Repubblica di Lituania relativa all'articolo 7:

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, la Repubblica di Lituania dichiara che le sue autorità competenti non applicheranno l'articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

Notifiche della Repubblica di Lituania:

1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro, si informa che, allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di esecuzione*, i **tribunali distrettuali** sono le autorità competenti a riconoscere le sentenze che irrogano pene detentive trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE.

Il Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania è l'autorità competente a ricevere le sentenze che irrogano pene detentive trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE. Il Ministero della giustizia trasmette tali sentenze agli appropriati tribunali distrettuali competenti.

Informazioni sui punti di contatto del Ministero della giustizia sono reperibili nel seguente sito web: <http://www.tm.lt/tm/kontaktai/>. Allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di esecuzione*, qualsiasi ulteriore corrispondenza tra il tribunale della Repubblica di Lituania e le autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea è diretta.

Occorre sottolineare che una sentenza che irroga una pena detentiva adottata in un altro Stato membro dell'Unione europea e trasmessa alla Repubblica di Lituania per esservi eseguita è riconosciuta nella Repubblica di Lituania dal tribunale distrettuale del luogo di residenza della persona condannata. Se una persona condannata sta scontando una pena in un carcere lituano, la sentenza è riconosciuta dal tribunale distrettuale del luogo in cui viene scontata la pena. Se i dati disponibili non consentono di individuare il preciso organo giurisdizionale competente, la sentenza è riconosciuta dal tribunale distrettuale della città di Vilnius.

Allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di emissione*, i **tribunali distrettuali** sono le autorità competenti a trasmettere le sentenze che irrogano pene detentive ad un altro Stato membro dell'UE.

La decisione dell'organo giurisdizionale della Repubblica di Lituania relativa alla trasmissione di una sentenza che irroga una pena detentiva ad un altro Stato membro dell'UE è presa: 1) dal tribunale distrettuale del luogo in cui viene scontata la pena o dal tribunale distrettuale del luogo in cui sono imposte misure coercitive di carattere medico o misure educative, quando la persona condannata si trova nel territorio della Repubblica di Lituania e 2) dal tribunale penale di prima istanza, quando la persona condannata non si trova nel territorio della Repubblica di Lituania.

2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione quadro, il Ministero della giustizia è nominato quale autorità competente a svolgere consultazioni con l'autorità competente dell'altro Stato membro dell'UE.

3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione quadro, la Repubblica di Lituania dichiara che le sue autorità competenti non applicheranno l'articolo 7, paragrafo 1 di detta decisione quadro (si veda l'allegato 1).

4) A norma dell'articolo 21 della decisione quadro, i tribunali distrettuali e le autorità che eseguono la sentenza informano direttamente le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE in merito alle decisioni da loro adottate. Allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di emissione*, qualsiasi ulteriore corrispondenza tra l'organo giurisdizionale della Repubblica di Lituania e le autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea è a sua volta diretta, ad eccezione delle consultazioni riguardanti la decisione relativa alla trasmissione di una sentenza che irroga una pena detentiva ad un altro Stato membro dell'UE, che transitano per il Ministero della giustizia.

5) A norma dell'articolo 23, paragrafo 1 della decisione quadro, si informa che la Repubblica di Lituania riconoscerà le sentenze che irrogano una pena detentiva emesse da un altro Stato membro dell'UE solo ove il certificato sia stato tradotto in lituano.

6) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3 della decisione quadro si informa che, allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di esecuzione*, essa, dopo il ricevimento di una sentenza e di un certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, chiederà che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione in lituano.

7) A norma dell'articolo 28, paragrafo 2 della decisione quadro, la Repubblica di Lituania riconoscerà ed eseguirà le sentenze definitive che irrogano pene detentive emesse a decorrere dal 5 dicembre 2011. Qualora una sentenza che irroga una pena detentiva sia stata emessa prima del 5 dicembre 2011, la Repubblica di Lituania continuerà ad applicare l'articolo 365 del suo codice di procedura penale e le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali (si veda la dichiarazione della Lituania di cui al documento 15413/1/08 REV 1 del Consiglio del 18 novembre 2008).

Informazioni sui punti di contatto degli organi giurisdizionali lituani e sui relativi settori di competenza sono reperibili nel sito web dell'Amministrazione giudiziaria nazionale:

<http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-teismu-kontaktai/> e <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismu-veiklos-teritorijos/>.

Informazioni fornite dalla Lituania concernenti la

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

Dichiarazione della Repubblica di Lituania relativa all'articolo 10:

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, la Repubblica di Lituania dichiara che le sue autorità competenti non applicheranno l'articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione quadro per tutti i reati di cui a detto paragrafo.

Notifiche della Repubblica di Lituania:

1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione quadro, si comunica che, allorché la Repubblica di Lituania è lo Stato *di esecuzione*, i **tribunali distrettuali** sono le autorità competenti a riconoscere le sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale e le decisioni di sospensione condizionale trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE. I tribunali distrettuali sono competenti a ricevere direttamente sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale e decisioni di sospensione condizionale trasmesse da altri Stati membri dell'UE.

Allorché la Repubblica di Lituania è uno Stato *di esecuzione*, i **servizi di libertà vigilata** sono le autorità competenti per l'esecuzione delle sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale o delle decisioni di sospensione condizionale trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE.

Una sentenza che irroga una pena non privativa della libertà personale o una decisione di sospensione condizionale emessa in uno Stato membro dell'UE è riconosciuta nella Repubblica di Lituania dal tribunale distrettuale del luogo di residenza della persona condannata o, se la persona condannata non risiede nella Repubblica di Lituania, la decisione è riconosciuta dal tribunale distrettuale della città di Vilnius.

Allorché la Repubblica di Lituania è uno Stato *di emissione*, i **tribunali distrettuali** sono le autorità competenti a trasmettere le sentenze che irrogano una pena non privativa della libertà personale o le decisioni di sospensione condizionale ad altri Stati membri dell'UE.

Occorre sottolineare che è il tribunale distrettuale del luogo in cui è situato il servizio di libertà vigilata che esamina e prende decisioni concernenti la questione della trasmissione di una sentenza che irroga una pena non privativa della libertà personale o di una decisione di sospensione condizionale ad un altro Stato membro dell'UE.

2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione quadro, si comunica che la Repubblica di Lituania riconoscerà ed eseguirà solo le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3) A norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 della decisione quadro, si comunica che nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 di detta decisione quadro, ossia ove una sanzione sostitutiva o una misura di sospensione condizionale sia stata imposta ad una persona che non risiede nella Repubblica di Lituania, l'organo giurisdizionale della Repubblica di Lituania accetterà generalmente di assumersi la responsabilità dell'esecuzione di tale misura se la persona condannata studia, lavora o ha ottenuto un contratto di lavoro nella Repubblica di Lituania o se un familiare della persona condannata risiede nella Repubblica di Lituania o se vi sono altri motivi imperativi per assumersi la responsabilità dell'esecuzione della sanzione sostitutiva o della misura di sospensione condizionale.

4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4 della decisione quadro, si comunica che la Repubblica di Lituania non applicherà l'articolo 10, paragrafo 1 di detta decisione quadro per tutti i reati di cui a detto paragrafo (si veda l'allegato 2).

5) A norma dell'articolo 21 della decisione quadro, si comunica che la Repubblica di Lituania riconoscerà una sentenza che irroga una pena non privativa della libertà personale o una decisione di sospensione condizionale emessa dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE solo ove il certificato sia stato tradotto in lituano.

Informazioni sui punti di contatto degli organi giurisdizionali lituani e sui relativi settori di competenza sono reperibili nel sito web dell'Amministrazione giudiziaria nazionale:

<http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-teismu-kontaktai/> e

<http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismu-veiklos-teritorijos/>. La competenza dei servizi regionali di libertà vigilata è stabilita dall'ordinanza n. 1R-134 del Ministero della giustizia, del 9 maggio 2014, che adotta i regolamenti relativi ai servizi regionali di libertà vigilata di Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai e Vilnius

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424351&p_tr2=2).

Informazioni fornite dalla Lituania concernenti la

decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Notifiche della Repubblica di Lituania:

1) Si comunica che, allorché la Repubblica di Lituania è uno Stato *di esecuzione*, il **procuratore** è l'autorità competente a norma dell'articolo 6 della decisione quadro.

Occorre sottolineare che una decisione trasmessa alla Repubblica di Lituania concernente una misura cautelare imposta ad una persona abitualmente residente nella Repubblica di Lituania e che acconsenta a ritornare nella Repubblica di Lituania è riconosciuta da un procuratore della procura regionale del luogo di residenza della persona nei cui confronti è stata emessa la decisione.

Inoltre, una decisione concernente una misura cautelare imposta ad una persona che non risiede abitualmente nella Repubblica di Lituania può anche essere riconosciuta ed eseguita nella Repubblica di Lituania su richiesta di detta persona e qualora il procuratore accetti di assumersi la responsabilità dell'esecuzione della decisione concernente la misura cautelare. In tal caso, la decisione di riconoscere la misura cautelare è emessa da un procuratore della procura generale della Repubblica di Lituania.

Allorché la Repubblica di Lituania è uno Stato *di emissione*, il **procuratore** ed il **tribunale di prima istanza** sono l'autorità competente a norma dell'articolo 6 della decisione quadro.

Occorre sottolineare che, nelle fasi che precedono il procedimento, la decisione di trasmettere una misura cautelare ad un altro Stato membro dell'UE è presa da un procuratore, mentre in fase processuale tale decisione è presa dal tribunale di prima istanza.

2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che, oltre concernente le misure cautelari di cui all'articolo 8, paragrafo 1 di detta decisione quadro, la Repubblica di Lituania riconoscerà ed eseguirà anche le decisioni concernenti le misure cautelari emesse in procedimenti penali in altri Stati membri dell'Unione europea che impongono, in alternativa alla detenzione della persona indagata, imputata o condannata, uno o più dei seguenti obblighi o divieti:

- a) divieto di intraprendere talune attività connesse con il presunto reato;
- b) divieto di guida;
- c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;

3) A norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della decisione quadro, si comunica che nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 di detta decisione quadro, ossia ove una misura cautelare sia imposta ad una persona che abitualmente non risiede nella Repubblica di Lituania, la procura generale della Repubblica di Lituania accetterà generalmente di decidere in merito all'esecuzione delle misure cautelari se la persona indagata, imputata o condannata studia, lavora o ha ottenuto un contratto di lavoro nella Repubblica di Lituania o se ha un familiare che risiede nella Repubblica di Lituania o se vi sono altri motivi imperativi per assumersi la responsabilità dell'esecuzione della misura cautelare.

4) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3 della decisione quadro, si comunica che, nel decidere in merito alla consegna dell'interessato allo Stato di emissione, la Repubblica di Lituania applicherà l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

5) A norma dell'articolo 24 della decisione quadro, si comunica che la Repubblica di Lituania riconoscerà la decisione di un altro Stato membro dell'UE relativa ad una misura cautelare solo ove il certificato sia stato tradotto in lituano.

Si rammenta che, al momento dell'adozione della decisione quadro, la Repubblica di Lituania ha presentato al Segretariato generale del Consiglio una dichiarazione nella quale afferma che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà l'articolo 14, paragrafo 1 della decisione quadro per tutti i reati di cui a detto paragrafo.

Informazioni sui punti di contatto della procura e dei procuratori lituani sono reperibili nel sito web della procura <http://www.prokuraturos.lt/>. Informazioni sui punti di contatto degli organi giurisdizionali lituani e sui relativi settori di competenza sono reperibili nel sito web dell'amministrazione giudiziaria nazionale della Lituania: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-teismu-kontaktai/> e <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismu-veiklos-teritorijos/>.
